


A tal fine non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è

**sufficiente che l'offeso possa venire individuato per esclusione in via induttiva,**

tra una categoria di persone (Cass. Sez.V, 20/1/92, n. 8120). E' inoltre riconosciuta anche alle persone giuridiche ed agli enti collettivi (associazioni, partiti, fondazioni, enti di fatto privi di personalità giuridica, etc.) la capacità di essere soggetti passivi del delitto di diffamazione e la corrispondente titolarità del diritto di querela.

Appare difatti concettualmente ammissibile l'esistenza di un onore sociale, collettivo, quale bene morale di tutti i soci, associati, componenti, membri come un tutto unico, capace di percepire l'offesa (Cass. Sez.V, 16/03/92, n. 2886).

La legittimazione compete, tuttavia, anche ai singoli componenti, allorché le offese si riverberino direttamente su essi: tale concorrente responsabilità presuppone però che l'offesa non si esaurisca in valutazioni denigratorie che riflettano esclusivamente l'ente in quanto tale, ma investano, o attraverso riferimenti espliciti, o mediante un indiscriminato coinvolgimento nella riferibilità all'accusa, i singoli componenti, così danneggiati nella loro onorabilità individuale (cfr. Cass. Sez.V, 22/03/88, n. 3756 e, più recentemente, 27/04/98 n. 4982).



**Il diritto di critica**

Quanto alla valenza lesiva delle espressioni che si assumono come diffamatorie, le stesse debbono essere valutate considerando la scriminante del diritto di critica, riconosciuto dalla stessa Carta Costituzionale all'art. 21.

Per orientamento costante, si ritiene che il diritto di critica consista nell'espressione di un dissenso motivato, cioè nell'affermazione di fatti non apodittica ma supportata da appigli concreti.

La critica consiste pertanto in un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti che per sua natura non può essere imparziale ma che comunque

**deve essere, sia pure nell'ambito di forme aspre, espressa in modo civile.**

Se ne desume pertanto che non è critica, ovvero manifestazione di dissenso motivato, ogni apprezzamento negativo indotto da mera animosità personale ed espresso in forma esuberante. Nell'esercizio del diritto di critica, la valutazione o la censura del fatto non deve trascendere in espressioni volgarmente offensive, ma deve ritenersi legittimamente esercitata anche quando si motivino le proprie opinioni ricorrendo a parole

aspre e pungenti, di per sè insultanti, purchè queste ultime siano razionalmente correlate ai fatti riportati ed ai giudizi espressi, essendo altresì congruenti al livello della contrapposizione polemica raggiunta. Il diritto di critica, che fa venir meno l'illiceità della condotta diffamatoria, incontra gli

**invalicabili limiti dell'interesse pubblico della conoscenza dei fatti narrati, della verità dei fatti stessi e della correttezza del linguaggio (c.d. continenza), cioè nell'uso di modi espressivi che non siano di per se stessi lesivi dell'altrui onorabilità**

(Cass. Sez.V, 07/10/87).

**La diffamazione su Internet**

Svolti questi brevi seppur doverosi rilievi preliminari, l'analisi può essere impostata in maniera più specifica, considerando la condotta diffamatoria che si avvalga di Internet quale strumento di diffusione.

Che il reato previsto e punito dall'art. 595 c.p. possa essere commesso per via telematica od informatica è finanche intuitivo: basterebbe pensare alla c.d. trasmissione via e-mail, per rendersi conto come sia certamente possibile che un agente, inviando a più persone messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (art. 594 c.p. se il destinatario è lo stesso offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse).

Se invece l'agente immette

**il messaggio in rete, l'azione è ovviamente altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell'onore.**

Per quanto riguarda specificatamente il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma anche se la comunicazione con più persone e/o la percezione da parte di costoro del messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro), ben potendo i destinatari trovarsi a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero dall'agente. Ma mentre nel caso di diffamazione a mezzo posta, telegramma o appunto e-mail, è necessario che l'agente compili e spedisca una serie di messaggi a più destinatari, nel caso in cui si crei o si utilizzi uno spazio web o le pagine di un gruppo di discussione (c.d. newsgroup), la comunicazione deve intendersi effettuata *erga omnes*, seppur nei limiti degli utilizzatori della rete (così il Tribunale di Lecce, Sez. II Civile, 16/09/00). Partendo da tale premessa, "si giunge agevolmente alla conclusione che

**l'utilizzo di Internet" nel reato di diffamazione "integra una delle ipotesi aggravate di cui all'art. 595 c.p. (comma terzo: "offesa recata...con qualsiasi altro mezzo di pubblicità")".**

In tale senso si è espressa la giurisprudenza della Corte di Cassazione Penale, con la sentenza del 27/12/00 n. 4741, per la quale, infatti, "la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale".